

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 950/94 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1994

che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup> modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 233/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 3624/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 685/94<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 3624/93 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare

i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

I prelievi all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono fissati conformemente all'allegato.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 maggio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 289 del 7.10.1989, pag. 1.

(2) GU n. L 30 del 3.2.1994, pag. 9.

(3) GU n. L 328 del 29.12.1993, pag. 73.

(4) GU n. L 84 del 29.3.1994, pag. 1.